

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92 - DIPENDENTE MATR. 10018.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che la dipendente a tempo indeterminato di questa ASL (matr. 10018) ha presentato al ns. Prot. n. 0122862 del 05/06/2025, istanza tesa ad ottenere i benefici previsti dall'art. 33 comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104, per assistere il proprio congiunto;

VISTO il verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, conservato agli atti di ufficio e non allegato alla presente perché relativo a dati sensibili, attestante che, per il congiunto della dipendente, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 e nel quale è prevista revisione a Giugno 2031;

CONSIDERATO che:

- il D. Lgs. n. 105 del 30/06/2022, art. 3 comma 1, lett. B, eliminando il principio di "Referente Unico dell'assistenza", ha riformulato il comma 3 dell'art. 33 della Legge 104/92, che recita: "[...] *Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazioni di gravità, il diritto può essere riconosciuto su richiesta, a più soggetti, che possono fruirne in via alternativa tra loro*[...]";

VISTO l'art. 52 comma 1, del CCNL 2019-2021 che dispone: "*tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere fruiti anche ad ore per un totale di 18 ore mensili* ";

ACQUISITI e conservati agli atti di ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria;

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di accogliere l'istanza prodotta dalla dipendente (matr. 10018), tesa ad ottenere i benefici previsti dalla Legge 05/02/1992 n. 104, al fine di assistere il proprio congiunto, riconosciuto persona handicappata in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap, come da verbale in cui è prevista revisione a Giugno 2031;
2. di consentire, per l'effetto, alla predetta, la fruizione dei benefici, previsti dall'art. 33 comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e dall'art. 52 del CCNL 2019/2021, che possono essere fruiti per

l'assistenza allo stesso congiunto con disabilità, per un limite massimo complessivo di n. 3 giorni mensili retribuiti o di n. 18 ore mensili retribuite;

3. di notificare il presente provvedimento al Direttore della Struttura di appartenenza, al Dirigente delle Professioni Sanitarie e alla diretta interessata, con l'obbligo della stessa di comunicare tempestivamente a questa Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo delle vigenti leggi in materia.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.